

20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 1 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

PROCEDURA 11

GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
5. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *acque reflue*
 - b) *gestione dei rifiuti*
 - c) *certificazione di analisi di rifiuti*
 - d) *rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*
 - e) *spedizione di rifiuti transfrontaliera*
 - f) *sostanze lesive*
 - g) *sistema di controllo*
6. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, in relazione alla Gestione della Tutela dell'Ambiente al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 192 D.Lgs. 152/2006 – divieto di abbandono (art. 24 D.Lgs. 231/01)
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01).


La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

2. Destinatari

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nella gestione della tutela ambientale.

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ CdA



20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 2 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

- ✓ Gestione sistema sicurezza ambientale
- ✓ Gestione sistema sicurezza ambientale - Gestione documentazione di Sistema

3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione della tutela dell'ambiente principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei processi in materia ambientale
- gestione del Sistema di Gestione ambientale
- Gestione della documentazione.

4. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di governance
- Codice Etico
- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di Gestione della Qualità”
- UNI EN ISO 14001:2015 “Sistema di Gestione Ambientale”
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 7 (Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati) per quanto attiene i rapporti coi i soggetti pubblici.

5. Protocolli di prevenzione

L'ente opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico.

La società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente.

È pertanto vietata qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l'ambiente, inteso in tutte le sue espressioni (flora, fauna, acqua, aria, suolo etc.).

La società è dotata del Sistema di Gestione Ambientale – certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 - che si richiama per quanto di competenza: la gestione delle attività ad impatto ambientale deve avvenire nel rigoroso rispetto di tale Sistema.



20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 3 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ente ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale prevista dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente in materia, nonché alla corretta tenuta della documentazione prevista *ex lege*.

Nello specifico occorre conformarsi a quanto segue:

a) acque reflue

La Società ed i Destinatari devono ottemperare alla normativa in materia di acque reflue.

L'apertura e l'effettuazione di scarichi di acque reflue deve essere autorizzata e deve avvenire conformemente all'autorizzazione; in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di scarico deve immediatamente cessare e ne deve essere data immediata comunicazione all'OdV, a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Flussi Informativi* verso l'OdV) ovvero in forma scritta libera comunque idonea;

La Società deve conservare le autorizzazioni delle attività di scarico in essere, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto sopra.

È vietata ai Destinatari ogni attività di scarico di acque reflue non preventivamente autorizzata dalla Società, la quale è tenuta ad autorizzare i Destinatari solo in presenza dell'autorizzazione della competente P.A..

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare al Responsabile dell'area Gestione sistema sicurezza ambientale ogni attività di scarico anomala.

b) gestione dei rifiuti

La società deve classificare e identificare i rifiuti, nonché gestire le operazioni di smaltimento e/o recupero in conformità alla normativa di settore, con particolare riguardo al Testo Unico Ambientale.

La società deve individuare trasportatori, intermediari e siti di destinazione autorizzati alla gestione del rifiuto così come classificato ed identificato. A tal fine, l'Ente deve richiedere, verificare e conservare le autorizzazioni (ed i rinnovi delle medesime) dei trasportatori, destinatari e intermediari di rifiuti.

La società deve prevedere apposita clausola di rescissione contrattuale in caso di violazione della normativa in materia ambientale da parte del trasportatore/intermediario/destinatario.

All'atto delle operazioni di smaltimento e/o recupero, occorre:

- verificare la targa del trasportatore e, se questa non rientra nell'autorizzazione rilasciata dal trasportatore, vietare l'accesso all'interno dell'Ente;
- verificare la corretta compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR);
- conservare la quarta copia del FIR in apposito archivio (anche telematico) per almeno 5 anni.

La società ed i Destinatari devono astenersi:

- dall'abbandono incontrollato dei rifiuti;



20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 4 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

- dal deposito incontrollato dei rifiuti;
- dal porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza della preventiva autorizzazione da parte della competente P.A..

È vietato avvalersi di trasportatori, intermediari, destinatari non autorizzati o la cui autorizzazione risulti scaduta.

c) certificazione di analisi di rifiuti

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla analisi certificata dei rifiuti, la società deve:

- rivolgersi a un soggetto/ente specializzato;
- trasmettere al soggetto/ente incaricato informazioni veritiere e campioni rappresentativi del rifiuto da sottoporre a certificazione;
- conservare il certificato delle analisi;
- rispettare quanto previsto dalle procc. 7 (Anticorruzione e Rapporti con la P.A. e i Privati) e 10 (Rapporti Consulenziali).

È vietato:

- indurre il soggetto/ente incaricato a falsificare gli esiti delle analisi dietro promessa di denaro e/o altra utilità;
- falsificare gli esiti delle analisi;
- consegnare e/o trasmettere certificati difformi rispetto a quelli rilasciati dal soggetto/ente incaricato delle analisi ovvero comunicare informazioni false circa gli esiti delle analisi.


d) rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso in cui la società si sia resa responsabile di abbandono di rifiuti, la società deve:

- adempiere alle prescrizioni impartite dal Comune con ordinanza e/o dagli Enti di controllo previsti ex lege;
- rimuovere, recuperare e smaltire i rifiuti secondo apposito piano, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi,
- darne comunicazione all'OdV nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

Nel caso in cui la società si sia resa responsabile di inquinamento ambientale, la società deve:

- provvedere alla comunicazione agli Enti di controllo ai sensi dell'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo quanto normativamente previsto nella parte IV, Titolo V del D. lgs. 152/2006 (all.3.);
- provvedere alla bonifica dei luoghi in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006.



20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 5 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

La società è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) delle attività di cui ai punti che precedono.

e) spedizione di rifiuti transfrontaliera

Nel caso di spedizione di rifiuti transfrontaliera, occorre:

- rispettare le norme nazionali, dell'UE ed internazionali in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- effettuare la notifica alle competenti autorità;
- ottenere il consenso delle competenti autorità;
- darne atto nel documento di accompagnamento;
- indirizzarla ad un impianto debitamente autorizzato.

La società è tenuta a predisporre un apposito fascicolo (anche telematico) contenente tutta la documentazione inerente la spedizione transfrontaliera (ad esempio, analisi, prova della notifica alle competenti autorità, prova del consenso delle competenti autorità, documento di accompagnamento, impianto destinatario e relativa autorizzazione).

f) sostanze lesive

È fatto divieto di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A e B l. 549/1993.

La Società è tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in relazione agli impianti esistenti contenenti dette sostanze.

g) sistema di controllo

La società garantisce l'efficace svolgimento di attività di controllo sull'attuazione del Sistema di gestione Ambientale volte al continuo miglioramento delle procedure operative interne in termini ambientali e al mantenimento e rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

La società è soggetta ai controlli interni ed esterni previsti dal sistema UNI EN ISO 14001:2015.

Nel caso in cui l'Ente certificatore rilevi delle non conformità, la Società è tenuta alla programmazione ed effettiva attuazione delle azioni correttive da intraprendere al fine di soddisfare le richieste dell'Ente Certificatore. La società è inoltre tenuta a valutare eventuali osservazioni o ipotesi di miglioramento, tracciando gli esiti della propria analisi e le eventuali azioni conseguenti.

Le eventuali non conformità gravi rilevate dall'Ente Certificatore devono essere tempestivamente comunicate all'OdV mediante apposito *Report 2.1.1 Flussi informativi verso l'OdV*.

6. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.



20.03.2020	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2020/00	Pag. 6 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 TUTELA DELL'AMBIENTE

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.